



COMUNE DI CALASETTA

Provincia di Carbonia-Iglesias

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

DELIBERAZIONE N.° 15/2015		Del 03-07-2015
Oggetto		
IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2015.		
L'anno duemilaquindici addì 3 del mese di Luglio alle ore 18:00 , Solita sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica, in adunanza ordinaria di seconda convocazione, convocata dal SINDACO		
Risultano all'appello:		
ANTONIO VIGO	SINDACO	Presente
ALESSANDRO MURRU	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARILISA GRANARA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
REMIGIO SCOPELLITI	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
CRISTIANO MERCENARO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIOVANNI BATTISTA BARABINO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
ROBERTO LUSCI	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SALVATORE ALTADONNA	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
SERGIO PORSEO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
SANDRO DESSI'	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
MARIA IMMACOLATA ARGIOLO	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
GIOVANNI BATTISTA CIPOLLINA	CONSIGLIERE COMUNALE	Presente
TONI PORSEO	CONSIGLIERE COMUNALE	Assente
TOTALE Presenti: 10		Assenti: 3
Assume la Presidenza il Presidente VIGO ANTONIO .		
Partecipa in qualità di Segretario Comunale il Dott. MARCHETIELLO WALTER ENZO .		
Riconosciuto legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio Comunale a deliberare sull'oggetto sopra indicato.		

Delibera n. 15 del 03/07/2015

OGGETTO:

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2015.

Udita la discussione come riportata nel verbale di seduta;

Udita la dichiarazione di voto del Cons. Cipollina, che preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario per le motivazioni indicate nel verbale di seduta;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

In attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n.54/2013, n.102/2013 e n.133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC, a partire dal 1° gennaio 2014:

- a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (u.i. assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate). Tale gettito, nei bilanci comunali, viene sostituito con il gettito TASI, il tributo sui servizi indivisibili dovuto dal possessore e dall'utilizzatore sul valore imponibile catastale ai fini IMU;
- b) viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;
- d) sono stati esonerati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;
- e) è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

Richiamato l'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013) il quale, nell'abolire la quota di riserva a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell'articolo 13 citato, ha altresì istituito il Fondo di solidarietà comunale (in luogo del Fondo sperimentale di riequilibrio ovvero dei trasferimenti per Sicilia e Sardegna), alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza dei comuni oltre che di risorse stanziato con il bilancio statale;

Atteso che:

- il Fondo sarà ripartito con DPCM entro il 30 aprile 2014 tenuto conto dei criteri indicati alla lettera d) del comma 380, come modificati dalla legge n. 147/2013;
- il Fondo di solidarietà comunale ha la funzione di compensare le variazioni di risorse che affluiscono al bilancio dei comuni per effetto delle disposizioni sopra citate ed in particolare per effetto dell'introduzione della TASI in luogo dell'IMU sull'abitazione principale;
- come per il 2014, le suddette variazioni compensative sono determinate assumendo il gettito ad aliquote di base, senza considerate eventuali aumenti o diminuzioni di aliquote stabilite dal comune nell'ambito della propria potestà regolamentare;

Ricordato che questo comune, per l'anno d'imposta 2014:

non ha modificato le aliquote di base dell'IMU previste dall'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (conv. in legge n. 214/2011), previste nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale, dello 0,20% per i fabbricati rurali ad uso strumentale e dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Ricordato altresì che questo comune è stato interessato dalla modifica dei criteri di esenzione dei terreni agricoli di cui all'art.7, comma 1, lett. h) del d.Lgs. N.504/1992 successivamente modificato dal decreto legge 24 gennaio 2015, n.4. convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2015, n.34 confermando con l'inserimento all'art.1 al comma 1, della lettera a-bis l'esenzione dell'IMU dei terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n.448;

Visti:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio successivo, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;

b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 174 del d.lgs.n.267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

Visti:

- il decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2015;

- il decreto del Ministero dell'interno del 16 marzo 2015, con il quale è stato prorogato al 31 maggio 2015 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 maggio 2015, con il quale è stato prorogato al 30 luglio 2015 il termine di cui sopra;

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.L. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno”*;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta e considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

- 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
- 2) una unica unità immobiliare concessa in **uso gratuito a parenti in linea retta** entro il primo grado, entro una soglia di reddito ISEE del comodatario non superiore a €. 15.000 ovvero per valori corrispondenti a 500 euro di rendita (art. 13, comma 2, , d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale (I.U.C.);

Ricordato che ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento I.U.C. sezione I.M.U. sono stati assimilati ad abitazione principale:

1. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
2. una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00;

Visto lo schema del bilancio di previsione dell'esercizio 2015 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 in data 05.06.2015;

Richiamato l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale:

a) introduce una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;

Richiamato l'art.1, comma 679, della legge n.190/2014, il quale ha prorogato al 2015 la clausola di salvaguardia di cui sopra;

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2014 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2015 ammonta a €. 1.040.000,00, a cui si deve detrarre:

la quota per alimentare il F.S.C. 2015 (38,23% calcolata su IMU standard 2015) pari ad euro - 383.856,50; la decurtazione del gettito per trasferimento allo Stato delle risorse del Fondo di solidarietà comunale pari ad euro – 192.860,99;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la proposta n. 14 del 26.05.2015;

Procedutosi a votazione si ha il seguente risultato:

Presenti e votanti n. 10

- Favorevoli : 7

- Contrari : 3 (Minoranza)

DELIBERA

1. **di confermare per l'anno d'imposta 2015**, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, già in vigore per l'anno 2014:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,4 per cento
Altri immobili	0,76 per cento
Aree edificabili	0,76 per cento
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0,76 pe cento
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

2. di determinare per l'applicazione IMU (Imposta Municipale Propria):
- a) per l'unità immobiliare appartenente alla **categoria catastale A/1-A/8-A/9** adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare , **euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;
3. di assimilare all'abitazione principale le unità immobiliari come individuate nel regolamento IUC art.5;
4. di considerare abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all' Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.
5. Di dare atto che le scadenze per il versamento dell'IMU sono le seguenti: 16 giugno 2015 (1^a rata in acconto o unica soluzione), 16 dicembre 2015 (2^a rata saldo);
6. Per tutti gli aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.8 del 23.05.2014;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, commi 13-bis e comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011).

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 10/06/2015

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA F.TO VINCIS RITA MARIA GIOVANNA

PARERE ex art. 49 del D. gs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 10/06/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

DOTT.SSA F.TO VINCIS RITA MARIA GIOVANNA

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to VIGO ANTONIO

F.to MURRU ALESSANDRO

F.to DOTT. MARCHETIELLO
WALTER ENZO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione viene iniziata in data 09/07/2015 la pubblicazione all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi.

Calasetta, 09-07-15

IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT.SSA ARMENI LORETA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, (T.U.E.L.) il giorno

- dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4°)
 sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°)

Calasetta, 19/07/2015

IL VICE SEGRETARIO

F.TO DOTT.SSA ARMENI LORETA

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 03/07/2015

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2015.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Calasetta, li 09-07-15

IL VICE SEGRETARIO
DOTT.SSA ARMENI LORETA

Deliberazione del Consiglio n. 15 del 03/07/2015

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER
L'ANNO 2015.**